

Corso di aggiornamento
in materia di gestione dei rifiuti e dei materiali inerti
prodotti nell'ambito di cantieri edili e stradali

Ines Mancuso
Dirigente della Struttura Attività estrattive e rifiuti
Assessorato Territorio e ambiente

Aosta, 12 dicembre 2014

TIPOLOGIE DI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' EDILI

- DA COSTRUZIONE
- DA DEMOLIZIONE
- DA SCAVO
- DA COSTRUZIONI/MANUTENZIONI STRADALI
- DA ATTIVITA' ACCESSORIE (es. Da manutenzione di veicoli/mezzi d'opera)

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

(art. 184 del d.lgs. 152/2006)

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto **i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.**

2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

(art. 184 del d.lgs. 152/2006)

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

(art. 184 del d.lgs. 152/2006)

5. L'**elenco dei rifiuti** di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

omissis

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

**RIFIUTI INERTI PER I QUALI È CONSENTITO LO SMALTIMENTO IN DISCARICA PER
RIFIUTI INERTI SENZA PREVENTIVA CARATTERIZZAZIONE**
(tabella 1 del Decreto 27 settembre 2010)

Codice	Descrizione	Restrizioni
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro **	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce ***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

GESTIONE RIFIUTI INERTI

Articolo 184-bis Sottoprodotto (*)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

() N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 12 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicato nella GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.269.*

GESTIONE RIFIUTI INERTI

Articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto (*)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;
 - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

() N.d.R.: Articolo introdotto dall'art. 12 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicato nella GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.269.*

GESTIONE RIFIUTI INERTI

Articolo 185

Esclusioni dall'ambito di applicazione (*)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

(*) *N.d.R.: Articolo così sostituito dall'art. 13 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicato nella GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.269.*

GESTIONE RIFIUTI INERTI

Art. 13 – ESTRATTO Lr. 31/2007

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

- a) cantiere: il luogo in cui sono effettivamente eseguiti i lavori di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, e l'insieme dei luoghi interessati dalla realizzazione delle opere e dei depositi a servizio del cantiere, ed espressamente individuati nei piani di sicurezza allegati al progetto approvato dall'autorità competente e nel piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili). Il cantiere costituisce, inoltre, luogo di produzione dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera i), del d.lgs. 152/2006;
- g) area attrezzata di stoccaggio e di deposito: l'area o le aree recintate espressamente individuate nel piano di sicurezza e nel piano operativo di sicurezza, a servizio del cantiere, in cui sono assicurate le seguenti attività:
 - 1) ricovero dei mezzi d'opera;
 - 2) deposito dei materiali di costruzione;
 - 3) stoccaggio dei materiali inerti da scavo;
 - 4) stoccaggio dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali;
 - 5) Selezione, vagliatura, eventuale riduzione volumetrica dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, destinati al riutilizzo diretto all'interno del cantiere;
 - 6) deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi che residuano dalle attività di riutilizzo diretto all'interno del cantiere e di tutte le altre tipologie di rifiuto risultanti dalle attività svolte;
- h) spostamento dei materiali: la fase di eventuale trasferimento dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, dal luogo di esecuzione dei lavori all'area attrezzata di stoccaggio e di deposito, ai fini dell'effettuazione di una delle attività di cui alla lettera g). Tale fase non è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006;
- i) trasporto: la fase di avvio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti che residuano dalle operazioni di riutilizzo diretto all'interno del cantiere dei materiali di cui alle lettere a) e b), e degli altri rifiuti prodotti nel cantiere.

ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

- Deposito temporaneo
- Selezione dei rifiuti
- Trattamento dei rifiuti
- Riutilizzo/recupero all'interno del cantiere
- Avvio al recupero/smaltimento al di fuori del cantiere

GESTIONE DEPOSITO TEMPORANEO

- Può essere eseguito sia all'interno del cantiere che all'interno del deposito di cantiere esterno
- Deve rispettare i seguenti vincoli quantitativi-temporali:
 - Per i rifiuti NON pericolosi:
 - Max 30 mc di rifiuti, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza trimestrale;
 - Indipendentemente dalla quantità avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all'anno
 - Per i rifiuti pericolosi:
 - Max 10 mc, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza bimestrale;
 - Indipendentemente dalla quantità avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all'anno

ATTIVITA' DI CERNITA/SELEZIONE RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

- All'interno dell'area di cantiere/deposito di cantiere possono essere eseguite tutte le operazioni di cernita/selezione dei rifiuti prodotti nelle diverse lavorazioni finalizzate alla separazione delle diverse tipologie da avviare :
 - A riutilizzo interno al cantiere
 - Recupero/smaltimento all'esterno del cantiere

TRATTAMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

- All'interno del cantiere/deposito di cantiere possono essere eseguite le attività di trattamento dei rifiuti prodotti nelle diverse lavorazioni, finalizzate a:
 - Riduzione volumetrica
 - Separazione di frazioni diverse (es. separazione ferro da cemento nel calcestruzzo)

RIUTILIZZO/RECUPERO ALL'INTERNO DEL CANTIERE

- All'interno del cantiere possono essere riutilizzati/recuperati i materiali che residuano dalle diverse attività, eventualmente previo trattamento, purché
 - Espressamente previsto nel bilancio di produzione dei materiali/rifiuti allegato al progetto dell'opera;
 - Compatibili dal punto di vista qualitativo e statico con il riutilizzo/recupero previsto e quindi conformi, in relazione alla destinazione prevista, alle caratteristiche stabilite dalla Borsa merci della camera di commercio di Milano
- Tutto ciò che è riutilizzato/recupero all'interno del cantiere **non** è rifiuto

AVVIO AL RECUPERO/SMALTIMENTO AL DI FUORI DEL CANTIERE/DEPOSITO DI CANTIERE

- Tutto ciò che non può trovare riutilizzo/recupero all'interno del cantiere deve essere avviato ad operazioni di recupero/smaltimento in idonei impianti/attività autorizzati
- I residui delle attività di demolizione, costruzione, comprese le costruzioni stradali, che vengono avviati al recupero/smaltimento al di fuori del cantiere/deposito di cantiere **è classificato rifiuto**;
- Le terre e le rocce da scavo che vengono avviati al recupero/smaltimento al di fuori del cantiere/deposito di cantiere **può essere classificato rifiuto**

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – FASE DI DEPOSITO

- Il deposito temporaneo all'interno del cantiere/nel deposito di cantiere non è soggetto ad autorizzazione;
- I produttori di rifiuti NON pericolosi prodotti nell'ambito delle attività di demolizione, costruzione e scavo, comprese le costruzioni stradali, non sono tenuti alla tenuta del registro di carico-scarico, né di aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- I produttori di rifiuti pericolosi, invece, sono sempre tenuti ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che sostituisce gli adempimenti relativi alla tenuta del registro di carico-scarico, formulario di trasporto, MUD

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – FASE DI TRASPORTO

- Il trasporto dei materiali da demolizione, costruzione e scavo dal cantiere al deposito di cantiere **NON** è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione; i materiali devono essere accompagnati da bolle fiscali;
- Il trasporto dei materiali da demolizione e costruzione, eventualmente trattati, e i materiali da scavo dal deposito di cantiere al cantiere al fine del recupero/riutilizzo **NON** è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione; i materiali devono essere accompagnati da bolle fiscali;

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – FASE DI TRASPORTO

- Il trasporto dei rifiuti da demolizione, costruzione e scavo dal cantiere/deposito di cantiere verso impianti di recupero/smaltimento è soggetto all'obbligo dell'emissione del formulario di identificazione dei rifiuti;
- Il trasporto dei rifiuti **NON PERICOLOSI** può essere effettuato:
 - Direttamente dal soggetto produttore, purché con mezzi propri e previa iscrizione alla sezione c/proprio dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
 - Da impresa specializzata iscritta alla categoria 4 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali
- Il trasporto dei rifiuti **PERICOLOSI** può essere effettuato:
 - Direttamente dal soggetto produttore, fino a 30 kg/30 litri/giorno, purché con mezzi propri e previa iscrizione alla sezione c/proprio dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e adesione obbligatoria al SISTRI
 - Da impresa specializzata iscritta alla categoria 5 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 186 della Parte IV del d.lgs n. 152/2006, le terre e le rocce da scavo **non sono classificati rifiuti** se sin dalla progettazione dell'opera da cui si origineranno è individuata in modo certo l'attività di recupero a cui saranno destinati

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

- **GESTIONE DELLE ROCCE:**

- qualora le rocce risultano essere di pezzatura tale da consentire l'avvio al riutilizzo tal quali, senza ulteriori lavorazioni, tali materiali possono rientrare nella classificazione di "sottoprodotto" (art. 184-bis) ed essere esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni sui rifiuti (art. 184-ter);

- **GESTIONE DELLE TERRE:**

- qualora le terre risultano qualitativamente tali da consentire l'avvio al riutilizzo tal quali, senza ulteriori lavorazioni, tali materiali possono rientrare nella classificazione di "sottoprodotto" (art. 184-bis) ed essere esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni sui rifiuti (art. 184-ter); la valutazione qualitativa dell'idoneità delle terre da scavo deve essere valutata attraverso analisi chimica qualora il terreno risulti di riporto o qualora destinato ad essere riutilizzato direttamente in opere di sistemazione ambientale, recuperi agrari, formazione di sottofondi, ecc. Previa verifica anche della qualità del suolo ricevente

GESTIONE TERRE DA SCAVO

- Riutilizzo diretto in cantiere
- Avvio al recupero in recuperi ambientali, bonifiche agrarie, ecc.
- Sistemazioni di versante, di frane, ecc.
- Conferimento presso appositi depositi realizzati:
 - nelle discariche
 - all'interno di attività di recupero di rifiuti inerti
 - all'interno di attività di cava
 - all'interno di appositi centri di deposito preliminare autorizzati ai sensi dell'articolo 208 d. lgs.n. 152/2006

GESTIONE TERRE DA SCAVO CONTAMINATE

- La terra da scavo può essere avviata al recupero anche se contaminata purché venga eseguita l'analisi di caratterizzazione secondo le modalità fissate dalla tabella 1 all'Allegato al Titolo V della Parte IV del d.lgs. N. 152/2006, per accertare l'idoneità della stessa in relazione alla destinazione d'uso del suolo in cui verrà depositata la terra:
 - Idoneità per uso industriale, commerciale (colonna 1)
 - Idoneità per uso residenziale, ricreativo, verde pubblico (colonna 2)

RECUPERO/ SMALTIMENTO RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILI

- I rifiuti **NON** pericolosi da demolizione, costruzione e scavo possono essere avviati ad operazioni di recupero:
 - Previa autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 208 (procedura ordinaria) o 216 (procedura semplificata) della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006;
- I rifiuti **NON** pericolosi da demolizione e costruzione, qualora non avviabili al recupero possono essere smaltiti in discariche per rifiuti speciali inerti autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del d. lgs. 152/2006 e del d. lgs. N. 36/2003;
- I rifiuti **NON** pericolosi da scavo **NON** possono mai essere smaltiti in discarica, ma avviati a recupero;
- I rifiuti **PERICOLOSI** da demolizione, costruzione e scavo, non avviabili a recupero possono essere smaltiti in discarica per rifiuti speciali (non pericolosi/pericolosi) previa caratterizzazione analitica eseguita ai sensi del DM 25 settembre 2010.

GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

- I rifiuti contenenti amianto possono essere gestiti esclusivamente da imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali alle categorie 10A o 10B. Le operazioni di rimozione e bonifica possono quindi eseguite da tali imprese, che ne risultano produttrici ed a carico delle quali sono posti tutti gli adempimenti sia in materia di sicurezza (d. lgs. N. 81/2008 – Piano di lavoro) e di gestione dei rifiuti (SISTRI)

GESTIONE DI ROCCE CONTENENTI AMIANTO

- l'impresa deve eseguire le prove di rilascio delle fibre di amianto secondo le procedure previste dal d. lgs.n. 81/2008;
- Se le fibre sono superiori ai limiti di legge, la roccia contenente amianto è rifiuto pericolosi e va gestita in conformità al Titolo V della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006;
- Se le fibre sono inferiori ai limiti di legge, il materiale non è rifiuto e va gestito come materiale inerte da scavo

GESTIONE MATERIALI INERTI

- Riutilizzo diretto in cantiere
- Avvio al recupero in recuperi ambientali, bonifiche agrarie
- Sistemazioni di versante, di frane, ecc.
- Conferimento presso appositi depositi realizzati:
 - nelle discariche
 - all'interno di attività di recupero di rifiuti inerti
 - all'interno di attività di cava
 - all'interno di appositi centri intercomunali

GESTIONE MATERIALI/RIFIUTI INERTI

SCHEMA DOCUMENTO BILANCIO DI PRODUZIONE MATERIALI/RIFIUTI:

- Identificazione puntuale delle diverse categorie di rifiuti/materiali che dalle operazioni di demolizione, costruzione e scavo derivano;
- Identificazione dei singoli codici CER da attribuire ai rifiuti e, fatto salvo l'obbligo di prevedere la caratterizzazione analitica per i rifiuti con i codici a specchio per la successiva classificazione in "pericolosi" "non pericolosi";
- Identificazione dei quantitativi presunti che saranno prodotti nell'ambito del cantiere per ciascuna tipologia di materiale/rifiuto;
- Identificazione dei quantitativi dei materiali inerti da scavo che si prevede vengano riutilizzati direttamente nel cantiere;
- Identificazione dei quantitativi dei rifiuti da demolizione che si prevede possano essere riutilizzati direttamente in cantiere, specificando se previo o meno trattamento, con la specificazione della specifica attività di recupero in cui gli stessi sono destinati. Tale attività è subordinata all'ottenimento da parte dell'impresa che effettua i lavori a specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006 o all'utilizzo di un impianto mobile in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 208, comma 15 della citata normativa;
- Identificazione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti che sono destinati ad essere avviati al recupero/smaltimento al di fuori del cantiere con indicazione puntuale della destinazione prevista